

Marca da bollo
da
€ 16,00

All'Ufficio Commercio
del Comune di Lessolo

Oggetto: **Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica per la partecipazione alla Fiera di San Giorgio del 25 aprile- Anno 2026.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. () il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
avente cittadinanza _____ Codice fiscale _____
Tel. _____ e-mail: _____ in qualità di:

☐ **titolare dell'omonima impresa individuale:**

Partita IVA _____ Tel. _____ con sede in _____
Prov. () Via _____ n. _____ CAP _____
Registro Imprese n. _____ C.C.I.A.A. di _____

☐ **legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo:**

Denominazione e ragione sociale: _____
Partita IVA _____ Tel. _____ con sede in _____ ()
Via _____ n. _____ CAP _____
Registro Imprese n. _____ C.C.I.A.A. di _____

E

☐ **titolare di autorizzazione/Scia per l'esercizio del commercio in sede fissa** ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 114/98 rilasciata dal Comune di _____ per la vendita di prodotti ☐ alimentari / ☐ non alimentari;

☐ **artigiano/a** iscritto/a all'albo della C.C.I.A.A. delle imprese artigiane;

CHIEDE

il rilascio di un'autorizzazione temporanea per la vendita su area pubblica all'interno della manifestazione denominata "Fiera di San Giorgio" che si terrà a Lessolo il giorno 25 aprile 2026 per la vendita dei seguenti prodotti/articoli compresi nella specializzazione merceologica della fiera:

Usufruento di un posteggio corrispondente ad uno spazio di ☐ m 3,50 x m3,00 o ☐ m 8,00 x m 4,00
(riservati ai veicoli attrezzati con superficie massima di 32mq)

L'attività richiede l'automezzo al seguito: ☐ SI ☐ NO

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole inoltre che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. settembre 2011, n. 159;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- di essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di cui all'art. 10-bis della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999
- di essere in regola sia fiscalmente che ai fini previdenziali, come da normativa vigente;

Compilare solo da parte dei venditori al dettaglio dei prodotti del settore merceologico alimentare (limitatamente all'alimentazione umana)

DICHIARA ALTRESÌ

Limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari, di possedere uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell'art. 10-tris della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999:

- ☐ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Allegati obbligatori:

- Copia documento identità;
- Copia dell'autorizzazione/Scia per l'esercizio del commercio in sede fissa (per gli esercenti l'attività del commercio in sede fissa);
- Documentazione attestante l'iscrizione all'albo della C.C.I.A.A. delle imprese artigiane (per gli artigiani)
- 2 marche da bollo da € 16;00 (una da applicare sulla richiesta e una sull'autorizzazione)

Data, _____

Firma _____

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Lessolo negli orari di apertura al pubblico *(da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00)*
2. Trasmissione a mezzo di posta elettronica la indirizzo info@comune.lessolo.to.it o PEC comune.lessolo.to@cert.legalmail.it

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

<https://www.comune.lessolo.to.it/it-it/amministrazione/informative-privacy>

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lessolo.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è iSimply s.r.l. (Capirone Enrico) – tel. 0125.1899500 – e-mail: dpo@isimply.it – pec: dpoisimply@pec.it

Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999

Art. 10 bis (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 10 ter. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.